



COMUNE DI NUORO

SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO *Ambiente*

Determinazione n. 2721

del 29/09/2021

OGGETTO: Affidamento del servizio avvio a recupero dei rifiuti in carta e cartone (CER 200101) e degli imballaggi in carta e cartone (CER 150101) per mesi 20 – REVOCA IN AUTOTUTELA

CIG: 890202683E

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con determina dirigenziale n. 745 del 23.03.2021, all'esito della manifestazione di interesse Rdl_4462 finalizzata all'individuazione degli operatori economici in possesso dei requisiti stabiliti dall'avviso, in possesso o aventi titolarità di impianti di trattamento di rifiuti urbani CER 200101 e 150101 da invitare alla successiva procedura, sono stati determinati gli elementi ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett a) del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 192, comma I, del D.Lgs 267/2000 ed approvati gli atti di gara;
- per la procedura di cui sopra, si è proceduto alla indizione di una Richiesta di Offerta (RdO rfq_370013 - CIG n. 86748264E0) su piattaforma SardegnaCAT invitando gli operatori economici che hanno presentato regolare manifestazione interesse all'avviso di cui sopra;
- il criterio di aggiudicazione per l'appalto di cui all'oggetto è quello del minor prezzo, inteso come minimo ribasso unico percentuale sui corrispettivi unitari previsti per le due tipologie di materiale da avviare a recupero;
- sono pervenute entro i termini previsti n. 2 offerte da parte degli operatori economici MORO MARIO (P.IVA 00119170918) ed ECO CENTRO SARDEGNA SRL (P.IVA 01301570915);
- in data 12.04.2021 si è proceduto all'apertura delle offerte presentate dai due suddetti operatori economici ed stata proposta l'aggiudicazione del servizio in oggetto alla ditta Mario Moro P.IVA 03039490929 che ha offerto il minor ribasso unico percentuale (25,000%) sui corrispettivi posti a base di gara, per il conferimento dei rifiuti di cui ai CER 200101 e CER 150101, offrendo rispettivamente i seguenti corrispettivi finali 36,225 €/t per il CER 200101 e 86,250 €/t per il CER 150101, contro un ribasso unico percentuale offerto dalla ditta ECO CENTRO SARDEGNA SRL pari al 45,000%.
- a seguito del ribasso offerto in fase di gara è stata proposta l'aggiudicazione alla ditta Moro Mario e contestualmente sono state avviate le verifiche di legge propedeutiche alla aggiudicazione in via

definitiva del servizio ed alla sottoscrizione del contratto da cui è emerso che la suddetta ditta, in possesso di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trattamento e recupero rifiuti rilasciata con determina dirigenziale dalla Provincia di Nuoro n. 1257 del 24.11.2016 modificata in maniera non sostanziale con comunicazione al SUAPE del 24.01.2021 (codice univoco MROMRA45A18G071L-24012021-2008.264272), ha ricevuto nel 2018 e nel 2019 quantitativi di rifiuti di cui ai CER 150101-200101 superiori a quelli previsti dall'autorizzazione rilasciata con determina dirigenziale dalla Provincia di Nuoro n. 1257 del 24.11.2016;

- poiché il superamento dei quantitativi di rifiuti autorizzati potrebbe configurarsi come un'attività di gestione di rifiuti non autorizzata ed un grave illecito professionale e le conseguenze sanzionatorie risultano essere potenzialmente idonee ad incidere sul corretto svolgimento del contratto di cui all'oggetto, con rilevanti effetti sulla Stazione Appaltante, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 6 del 11.10.2017, è stato avviato un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato, ditta Moro Mario, al fine di chiarire le criticità emerse dai Rapporti dell'ARPAS relative al superamento dei quantitativi autorizzati ed a comunicare i quantitativi ricevuti nell'anno 2020 e nel 2021 (sino al mese di maggio) per poter assicurare l'integrità ed affidabilità dell'appaltatore del servizio in oggetto;
- la ditta Moro Mario, pur a fronte delle apposite e specifiche richieste in tal senso rivolte nell'ambito del procedimento in contraddittorio, non ha fornito alla Stazione Appaltante alcun oggettivo elemento utile a superare le criticità cristallizzate nei suddetti rapporti ARPAS con riguardo ai rifiuti oggetto di gara, né relativamente alle pregresse annualità 2018 e 2019, in cui è stato sensibilmente superato il limite autorizzativo del quantitativo conferibile, né, del pari, in relazione ai quantitativi conferiti nel successivo anno 2020 e nel corrente anno 2021, sino al mese di maggio;
- l'assenza dei chiarimenti richiesti determina il persistere del quadro fattuale rappresentato dai dati ARPAS, che evidenzia una violazione grave, reiterata ed estesa nel tempo da parte della Ditta Moro Mario;
- la predetta violazione, per di più, sempre secondo quanto certificato dall'ARPAS nel medesimo arco temporale, non riguarda i soli rifiuti oggetto di gara, ma risulta estesa anche agli ulteriori rifiuti di cui ai CER 150102-200139;
- sussiste pertanto una condotta atta ad incidere negativamente sulla valutazione di affidabilità ed integrità dell'operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare;
- con determina dirigenziale n.2181 del 30.07.2021, ai sensi dell'art.80, comma 5 lettere c) e c-bis) del D.Lgs. 50/216 e dell'art. 7.1 del Disciplinare di Gara si è disposta l'esclusione della Ditta Moro Mario dalla procedura;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- il ribasso unico percentuale del 45,000% offerto dal secondo operatore economico della graduatoria stilata all'esito delle procedure di gara (ditta Eco Centro Sardegna srl), sui corrispettivi unitari posti a base d'asta per i rifiuti CER 200101 e 150101 fissati rispettivamente in 48,30 e 115,00 €/t, risultava essere sensibilmente inferiore a quello attualmente incamerato per il medesimo servizio;
- l'art. 6 del Disciplinare di Gara, in accordo con l'art. 95 c.12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., disponeva che: *"La stazione appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, o di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dello stesso"*;
- l'offerta economica presentata dalla ditta ECO CENTRO SARDEGNA SRL risultava pertanto non conveniente per la Stazione Appaltante
- con medesima determina dirigenziale n.2181 del 30.07.2021, di è disposto di non aggiudicare l'appalto, ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di gara, dando avvio con separato atto ad una nuova procedura da esperirsi su piattaforma telematica SardegnaCAT;

VISTA

- la determina dirigenziale n. 2187 del 30.07.2021 con la quale l'amministrazione comunale, in considerazione e conseguentemente a quanto sopra esposto, ha rispettivamente affidato a ditta terza (Consorzio Regionale Carta e Cartone Sardegna) il servizio di avvio a recupero dei rifiuti di cui ai CER 200101 e 150101 per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per l'individuazione del nuovo appaltatore del servizio

- la determina dirigenziale n. 2605 del 16.09.2021 con la quale sono stati approvati gli atti di gara per la procedura di individuazione del nuovo appaltatore del servizio, al termine dell'affidamento al Consorzio Regionale Carta e Cartone Sardegna, con scadenza per la presentazione delle offerte fissato per il 04.10.2021;

DATO ATTO che con distinti ricorsi al TAR e contestuale richiesta di provvedimento cautelare le ditte Eco Centro Sardegna srl (ricorso 670/2021) e Moro Mario (ricorso 707/2021) hanno impugnato gli atti adottati dalla Stazione Appaltante, poiché entrambe rivendicano la legittimità all'affidamento dell'appalto di cui alla procedura su SardegnaCAT RdO rfq_370013 (CIG n. 86748264E0), non aggiudicata con determina dirigenziale n.2181 del 30.07.2021;

EVIDENZIATO che con ordinanza 250/2021 il TAR ha respinto l'istanza di provvedimento cautelare della ditta Eco Centro Sardegna poiché ad un primo esame *"l'iniziale decisione dell'Amministrazione di non aggiudicare il servizio alla ricorrente, unica rimasta in gara, rientri nella sua discrezionalità, legittimamente volta alla ricerca di offerte più convenienti e, come tale, esente da vizi sindacabili nella presente sede"* ed *"il successivo affidamento diretto del servizio a terzi, per un breve periodo, si giustifichi in relazione alla necessità di disporre di un tempo minimo per l'indizione di una nuova procedura comparativa, cui la ricorrente dovrà essere, ovviamente, posta nelle condizioni di concorrere"* rimandando l'udienza per la discussione nel merito al 24.11.2021;

CONSIDERATO che dalla relazione dell'avvocato difensore dell'Amministrazione Comunale innanzi al TAR emerge che:

- durante la seduta della camera di consiglio del 22.09.2021 la ditta Moro Mario ha rappresentato la disponibilità alla rinuncia alla domanda cautelare in luogo di una decisione del merito in tempi celeri che tuttavia troverà calendarizzazione al 24.11.2021, riunendola alla discussione del ricorso della ditta Eco Centro Sardegna;
- alla data del 24.11.2021 la procedura indetta con determina dirigenziale n. 2605 del 16.09.2021 avrà con tutta probabilità consentito di individuare il nuovo appaltatore del servizio;
- le ditte Eco Centro Sardegna e Moro Mario impugnerebbero con motivi aggiunti la determina per l'affidamento di tale servizio;
- il Presidente della Seconda Sezione ha proposto come possibile soluzione la sospensione dell'avviata selezione pubblica di cui alla determina dirigenziale n. 2605 del 16.09.2021 in attesa dell'imminente decisione dei ricorsi;
- l'eventuale accoglimento del ricorso proposto da una delle due ditte determinerebbe la revoca dei provvedimenti eventualmente adottati a favore di altri operatori economici;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla revoca in autotutela della determina dirigenziale n. 2605 del 16.09.2021 in attesa della decisione dei ricorsi al TAR fissata per il 24.11.2021 e di provvedere all'affidamento del servizio almeno sino al 31.12.2021, per poter adottare tutti gli atti conseguenti all'accoglimento o al diniego dei ricorsi al TAR;

EVIDENZIATO che con successivo e distinto atto si provvederà all'affidamento sino al 31.12.2021 o comunque per il tempo strettamente necessario a perfezionare l'affidamento del servizio ad una delle due ditte ricorrenti (in caso di accoglimento dei ricorsi), o a nuova ditta individuata all'esito di procedura su SardegnaCAT (in caso di respingimento dei ricorsi);

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari e, per effetto, l'opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

RICHIAMATO l'art. 32 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di articolazione organizzativa;

VISTA la normativa vigente ed in particolare:

- il D. Lgs. 267/2000, "Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. 118/2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione contabile";
- l'art. 163 del succitato T.U.E.L. che autorizza la gestione provvisoria del Bilancio;
- gli artt. 183 e 184 del T.U.E.L. recanti rispettivamente "Impegno della spesa" e "Liquidazione della spesa";
- il D. Lgs. n.112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 50/2016, "Codice dei contratti pubblici";
- il Testo Unico Ambientale di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- l'aggiornamento del Piano Regionale dei rifiuti approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.69/15 del 23.12.2016;

VISTI i seguenti Atti:

- il Provvedimento n. 32 del 21.06.2021 con la quale il Sindaco ha conferito all'ing. Mauro Scanu l'incarico di Dirigente del Settore 5 "Programmazione e Gestione del Territorio";
- la Delibera del C.C. n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione della G.C. n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il Regolamento dell'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del C.C. n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
- la Deliberazione del C.C. n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021-2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/23 e relativi allegati (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);

SOTTOLINEATO che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente DUP nel nonché nel vigente Piano della Performance e nella proposta di DUP per il triennio 2019/2021;

SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;

ATTESTATA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti dell'Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttoria;

RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttoria, è assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall'art. 7 del DPR n. 62/2013;

RICONOSCIUTA la necessità di richiedere l'esecuzione in via prioritaria e urgente della presente determinazione in quanto l'impegno qui disposto e la successiva liquidazione è riferita ad attività ordinarie vincolate a provvedimenti di attuazione perentori;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:

di procedere alla revoca in autotutela della determina dirigenziale n. 2605 del 16.09.2021 (CIG 890202683E) in attesa della decisione dei ricorsi al TAR fissata per il 24.11.2021;

di dare atto che, con successivo provvedimento, si disporrà l'affidamento sino al 31.12.2021 o comunque per il tempo strettamente necessario a perfezionare l'affidamento del servizio ad una delle due ditte ricorrenti (in caso di accoglimento dei ricorsi), o a nuova ditta individuata all'esito di procedura su SardegnaCAT (in caso di respingimento dei ricorsi);

di provvedere a dare le dovute comunicazioni di avvenuta revoca sulle piattaforme presso le quali è stata data pubblicità alla presente procedura di affidamento;

di dare atto infine che per la presente Determinazione:

Si farà luogo agli adempimenti afferenti all'obbligo di pubblicità di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013 (Trasparenza) ed all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;

Sarà assicurata la pubblicazione nell'albo Pretorio on line.

SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

f.to IL DIRIGENTE

SCANU MAURO

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

